



Dr. Armando Santus

NOTAIO

Via Divisione Julia, 7

24121 BERGAMO

Tel. 035-241113 / Fax. 035-238462

Repertorio numero 67063

Raccolta numero 31365

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Bergamo, 1 (uno) agosto 2022 (duemilaventidue) alle ore diciotto e cinque minuti.

Nel mio studio in via Divisione Julia n.7.

Con me Armando Santus, notaio iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, mia residenza, è presente la signora

Bertolini Francesca, nata a Lovere (BG) il giorno 28 ottobre 1971, codice fiscale: BRT FNC 71R68 E704J, domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione subito oltre indicata, della cui identità personale io Notaio sono certo, la quale, agendo nella sua veste e qualifica, a me note, di presidente del consiglio di amministrazione legale rappresentante dell'Associazione denominata

"SCUOLA MATERNA "MONS. GEREMIA BONOMELLI"

con sede legale in Lovere (BG), via D. Castelli n.27, codice fiscale 81003530169 (P.Iva 01427500168), iscritta presso il Registro delle Persone Giuridiche Private tenuto dalla Regione Lombardia in data 7 aprile 2001 al n.303, iscritta nel REA della C.C.I.A.A. di Bergamo al n.BG-333261,

mi chiede di assistere, per redigere il relativo verbale, alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno dell'assemblea, oggi indetta in unica convocazione per le ore diciotto e con inizio all'ora suindicata, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Adeguamento statutario ai sensi della normativa ETS e iscrizione RUNTS.

Aderendo alla richiesta faccio constare come di seguito lo svolgimento dell'assemblea.

A norma dell'art.23 dello statuto e a richiesta degli intervenuti, assume la presidenza dell'assemblea la signora Bertolini Francesca, la quale, riconfermatomi l'incarico di redigere il presente verbale, constata e mi fa constatare:

- che la presente assemblea degli associati è stata convocata nei termini e con le modalità di cui all'art.10 dello statuto;
- che del consiglio direttivo, con lei presidente, sono qui intervenuti i consiglieri signore Rota Francesca, Mazzoleni Mariella e Forcella Federica; risulta assente il consigliere signora Giorgi Cinzia;
- che risultano assenti i revisori signori Vicini Lorenzo, Pedrinola Marta Maria e Sandri Marta;
- che gli iscritti in regola con il versamento delle quote e pertanto aventi diritto a partecipare alle assemblee con voto deliberativo sono in numero di 16 (sedici);
- che, a norma dell'art.11 dello statuto, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

Registrato

Agenzia delle Entrate

Ufficio Bergamo

il 02/08/2022

al n. 38763

Serie 1T

Euro 245,00

- che, a norma dell'art.10 dello statuto, è ammessa la partecipazione a mezzo delega rilasciata ad altro componente del gruppo rappresentato o ad altro associato, il quale non può ricevere più di una delega;

- che oggi, in questo luogo, sono qui intervenuti complessivamente numero 12 (dodici) associati di cui numero 6 (sei) di persona e numero 6 (sei) a mezzo delega validamente rilasciata.

Sono qui intervenute di persona le signore:

Bertolini Francesca;

Rota Francesca;

Forcella Federica;

Mazzoleni Mariella;

Facchinetti suor Fiorangela;

Bonomelli Paola;

Sono qui intervenuti a mezzo delega i signori:

Rev.do Camadini don Alessandro, con delega rilasciata a Bertolini Francesca;

Pennacchio dott. Alex, con delega rilasciata a Forcella Federica;

Pacini suor Elena, con delega rilasciata a Facchinetti suor Fiorangela;

Giorgi Cinzia, con delega rilasciata a Mazzoleni Mariella;

Lorandi Amelia, con delega rilasciata a Rota Francesca;

Barcellini Fiorenza, con delega rilasciata a Bonomelli Paola.

Le deleghe vengono esibite al presidente, da questi ritenute valide e conservate agli atti dell'Associazione.

Il presidente dichiara quindi validamente costituita la presente riunione assembleare.

Il presidente passa a trattare l'argomento posto all'ordine del giorno.

Illustra ai presenti le ragioni che giustificano l'adozione del nuovo testo di statuto qui proposto per l'approvazione al fine di aggiornarlo alle sopravvenute esigenze dell'Associazione e adeguarlo alla normativa vigente, alla luce della riforma del terzo settore, per ottenere l'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il presidente dà evidenza delle modifiche e delle integrazioni più rilevanti facendo riferimento all'articolato del nuovo testo di statuto che si compone di una premessa storica e di n.22 articoli: Art.1 Denominazione, sede e durata, Art.2 Scopi, finalità e attività di interesse generale, Art.3 Attività diverse, Art.4 Volontari, Art.5 Patrimonio e mezzi finanziari, Art.6 Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro, Art.7 Associati, Art.8 Diritti e doveri degli associati, Art.9 Perdita della qualità di associato, Art.10 Organi dell'associazione, Art.11 Assemblea degli associati, Art.12 L'Organo di amministrazione (Consiglio di Amministrazione), Art.13 Cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza,

dimissioni, cessazione dalla carica, Art.14 Funzioni del consiglio di amministrazione, Art.15 Adunanze del consiglio d'amministrazione, Art.16 Presidente, Art.17 Organo di controllo e revisione legale dei conti, Art.18 Bilancio, Art.19 Il Segretario, Art.20 Libri sociali, Art.21 Estinzione dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, Art.22 Norma finale.

In particolare:

(i) evidenzia che, a far data dall'iscrizione al RUNTS, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017, la denominazione dell'Associazione si deve intendere integrata in **"SCUOLA MATERNA MONS. GEREMIA BONOMELLI ETS"**;

(ii) illustra le attività svolte dall'Associazione con riferimento D.Lgs. 117/2017;

(iii) illustra le caratteristiche e il funzionamento degli organi dell'Associazione;

(iv) evidenzia le modalità di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.

Sulla relazione del presidente segue una breve discussione durante la quale vengono dati ulteriori chiarimenti da parte del presidente in ordine alle motivazioni che hanno portato a proporre le modifiche statutarie illustrate.

Ultimata la discussione, presenti alle ore diciotto e sedici minuti complessivamente numero 12 (dodici) associati di cui numero 6 (sei) di persona e numero 6 (sei) a mezzo delega validamente rilasciata, l'assemblea

**all'unanimità
delibera**

- di approvare la relazione del presidente e le motivazioni che hanno condotto alla riformulazione dello statuto;
- di riformulare e integrare lo statuto secondo quanto esposto dal presidente nella sua relazione;
- di adottare il nuovo testo di statuto illustrato dal presidente nella sua esposizione, statuto composto da n.22 articoli che viene approvato e a conferma sottoscritto dal presidente della riunione e da me notaio e allegato al presente sotto la **lettera "A"** quale sua parte integrante e sostanziale, omessane la lettura a richiesta della comparente che dichiarano di già conoscerlo;
- di attribuire al Presidente del consiglio di amministrazione e a ciascuno dei membri del consiglio stesso, disgiuntamente tra loro, ogni potere e facoltà, per la presentazione alle competenti Autorità di domande o istanze volte all'iscrizione dell'associazione nel R.U.N.T.S., più in generale, per il perfezionamento in ogni competente sede e ufficio della pratica di adozione da parte dell'Associazione della qualifica di E.T.S. a norma del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, incluso il potere di apportare al presente atto e allo statuto qui allegato le modifiche, integrazioni e soppressioni che venissero eventualmente richieste dall'Autorità adita o che

risultassero comunque necessarie od opportune;
- di delegare fin d'ora il Notaio rogante a compiere ogni atto, pratica o formalità per il perfezionamento del presente atto, in particolare (i) per la presentazione di domande e documentazioni alle competenti Autorità, (ii) per richiedere l'iscrizione presso il RUNTS con tutte le facoltà necessarie, (iii) per presentare tutta la documentazione richiesta (inclusa quella contabile, patrimoniale e finanziaria) e fornire tutti i dati/elementi necessari per implementare la domanda di iscrizione.

* * * *

Non risultando altro da trattare l'assemblea si scioglie alle ore diciotto e trenta minuti.

La comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Richiesto io notaio ho steso il presente e ne ho dato lettura all'assemblea, che a mia domanda dichiara di approvarlo e in conferma il presidente con me sottoscrive.

Consta di due fogli dattiloscritti a norma di legge e di regolamento, sotto mia cura da persona di mia fiducia su sette pagine intere e fin qui di questa ottava.

Firmato: Bertolini Francesca

Firmato: Armando Santus Notaio (l.s.)



Dr. Armando Santus

NOTAIO

Via Divisione Julia, 7

24121 BERGAMO

Tel. 035-241113 / Fax. 035-238462

Allegato "A" al n. 67063/31365 Repertorio

STATUTO

ASSOCIAZIONE "SCUOLA MATERNA MONS. GEREMIA BONOMELLI ETS"

PREMESSA - ORIGINI ED EVOLUZIONE

1. Ente morale, IPAB

L'ente "Scuola Materna Mons. Geremia Bonomelli", con sede nel comune di Lovere in via D. Castelli n° 27, è sorta nel 1868 col nome di Asilo Infantile di Lovere, allo scopo di *"promuovere l'educazione morale, civile, fisica e religioso-cattolica dei fanciulli di ambo i sessi. L'educazione ed istruzione dei bambini frequentanti è affidata alle Suore di Carità di Lovere"*.

L'istituzione venne eretta in Ente Morale con Regio Decreto 3 giugno 1900 e assoggettata alla legge 17 luglio 1890 n. 6972, con personalità giuridica pubblica quale Istituzione di Assistenza e Beneficenza (IPAB).

2. Associazione riconosciuta di diritto privato ex IPAB

L'ente è stato poi inserito dalla Regione Lombardia nell'elenco delle istituzioni per le quali è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, lo svolgimento in modo precipuo dell'attività inerente alla sfera educativo/religiosa (approvato con D.P.C.M del 23 novembre 1978, elenco n° 8, pos. n° 18, pubblicato sulla G.U. n° 333 del 29 novembre 1978), al fine di evitarne il trasferimento al Comune.

L'istituzione, già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico (IPAB), con deliberazione della Regione Lombardia n. 5/22256 del 5 maggio 1992, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 38 del 14 settembre 1992, è stata depubblicizzata e, nel contempo, riconosciuta ad ogni effetto quale Associazione riconosciuta di diritto privato ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile; pertanto l'istituzione è stata assoggettata al regime giuridico persone giuridiche private riconosciute ed è registrata in data 07.04.2001 al n. 303 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private ai sensi del DPR n. 361/2000 e del Regolamento regionale n. 2/2001.

Art. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. Il presente Statuto è stato adeguato alle norme del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), con assunzione, alla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, della qualifica di Ente del Terzo Settore, contestualmente modificando la denominazione in **"SCUOLA MATERNA MONS. GEREMIA BONOMELLI ETS"**.

2. L'Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore" negli atti, nella corrispondenza e nel-

le comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

3. L'Associazione ha sede legale a Lovere (BG) in Via D. Castelli n. 27. Il trasferimento dell'indirizzo della sede dell'Associazione all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

4. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - SCOPI, FINALITA' E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

1. L'Associazione "SCUOLA MATERNA MONS. GEREMIA BONOMELLI ETS", è un ente di diritto privato, di ispirazione cristiana, senza fini di lucro, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo attività di interesse generale indirizzata all'educazione, istruzione e cura delle bambine e dei bambini e di età compresa tra gli zero e sei anni, in particolare in relazione ai seguenti ambiti:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, in particolare, attraverso l'organizzazione e gestione di una scuola dell'infanzia paritaria e tutti i servizi educativi e didattici connessi, quali a titolo esemplificativo pre e post scuola, laboratori didattici, sezioni primavera, ecc. (**art. 5 lettera d) del D.lgs 117/2017**).

b) interventi e servizi socioeducativi in favore delle bambine e dei bambini di età compresa tra gli zero e i sei anni, quali a titolo esemplificativo asili nido, centri prima infanzia, centri ricreativi estivi, attività di assistenza educativa scolastica a sostegno ad alunni disabili o con bisogni educativi speciali, ecc., contribuendo, unitamente allo svolgimento della scuola dell'infanzia, allo sviluppo del sistema integrato di educazione e di istruzione per bambini e bambine di età compresa tra gli zero e i sei anni, ai sensi del D.lgs. 13 aprile 2017 n. 65, nonché interventi a sostegno della genitorialità e dei compiti educativi delle famiglie delle bambine e dei bambini frequentanti, o che intendono frequentare, la scuola e i servizi socioeducativi dell'Associazione (**art. 5, lett. a) e d) del D.lgs 117/2017**);

c) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa nonché le attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale svolte dall'Associazione (**art. 5 lettera i del D.lgs 117/2017**).

d) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al contrasto della povertà educativa (**art. 5 lettera l del D.lgs 117/2017**);

e) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui al presente articolo, con particolare riferimento alle famiglie

disagiate con minori, anche al fine di agevolare la frequenza alla scuola dell'infanzia e ai servizi socioeducativi. L'entità delle provvidenze e dei servizi erogati e tutte le modalità e i limiti inerenti sono sempre determinati con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione (**art. 5 lettera u del D.lgs 117/2017**).

2. I servizi scolastici e socioeducativi di cui al comma 2.1, costituiscono la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per l'attuazione delle finalità previste dal sistema integrato di educazione e di istruzione (D.lgs n. 65/2017, artt. 1, 2, 3). In questo contesto, la scuola dell'infanzia, riconosciuta paritaria ai sensi della Legge n. 62/2000, con D.M. del 28.02.2001 n. 488/1975 e quindi parte del Sistema Nazionale di Istruzione, riveste un ruolo strategico.

Entro tale sistema, nello svolgimento dell'attività scolastica ed educativa, l'Associazione persegue l'educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa delle bambine e dei bambini, ponendo al centro del suo operare i valori della vita, dell'accoglienza, della solidarietà e della libertà, in armonia con i principi della Costituzione Italiana. Riconosce nella famiglia il contesto primario irrinunciabile del bambino e promuove la collaborazione attiva scuola - servizio educativo - insegnanti - educatori - genitori.

Essa mantiene nell'esercizio dell'attività scolastica i rapporti con le pubbliche amministrazioni previsti all'ordinamento, anche per l'erogazione dei contributi previsti dalla normativa nazionale e regionale sulla parità e dalle relative convenzioni.

3. La scuola dell'infanzia e i servizi socioeducativi, gestiti dall'Associazione, accolgono le bambine e i bambini senza discriminazione alcuna, nel rispetto degli obblighi di accoglienza delle bambine e dei bambini con disabilità, della legge sulla parità scolastica e delle vigenti norme di settore.

4. Un apposito regolamento stabilisce le norme sulle modalità e sui requisiti di ammissione e frequenza alla scuola e ai servizi socioeducativi attivati, nonché i rapporti con il personale dipendente, le famiglie e le istituzioni operanti sul territorio.

5. L'Associazione può aderire a reti associative e a organizzazioni di categoria.

Può altresì realizzare forme di collaborazione con altri enti che perseguono i medesimi scopi, valori e finalità educative e sociali, individuando modalità e strumenti a ciò idonei.

6. L'Associazione può costituire o partecipare a società di capitali e imprese sociali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari.

Art. 3 - ATTIVITA' DIVERSE

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente art. 2, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla disciplina degli Enti del Terzo settore. A tal fine è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle disposizioni di legge.

2. L'Associazione può realizzare altresì attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale di cui al precedente art. 2, anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva o anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico (D.lgs 117/2017, Art. 7).

Art. 4 - VOLONTARI

1. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, i quali operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, nel rispetto dei limiti posti dalla legge per quanto riguarda l'utilizzo degli stessi anche per l'eventuale svolgimento di attività di insegnamento nelle scuole.

2. I volontari che svolgano l'attività in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito registro, da vidimare e tenere ai sensi del D.M. 6 ottobre 2021.

3. I volontari, occasionali e non, vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili conferiti in sede di costituzione e nel tempo accresciuti, come risultanti dallo Stato patrimoniale in data

30 giugno 2022.

Detto patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed obblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori, e acquisti destinati dal Consiglio di Amministrazione all'incremento patrimoniale;

L'Associazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

2. L'Associazione provvede al perseguimento dei propri scopi e attività attraverso:

- le quote associative
- entrate patrimoniali;
- le rette, i corrispettivi o le quote di compartecipazione ai costi corrisposti dagli utenti dei servizi offerti nell'ambito delle attività di interesse generale di cui al precedente art. 2;
- i contributi di Enti privati ed Enti pubblici, compresi i contributi riconosciuti alle scuole paritarie e quelli erogati dalle amministrazioni pubbliche per le attività socioeducative e sociali, realizzate anche in regime di accreditamento o convenzionamento o co-progettazione;
- le erogazioni liberali da privati, donazioni e lasciti testamentari non destinati a patrimonio;
- proventi da attività di raccolta fondi ed entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse di cui al precedente art. 3;
- ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio e ogni altra entrata compatibile con la natura di ente del terzo settore non commerciale nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 79 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Art. 6 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 7 - ASSOCIATI

1. Tutte le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri regolarmente residenti in Italia, e gli enti, che diano pieno affidamento per l'attuazione delle finalità civiche, solida-

ristiche e di utilità sociale previste dal presente statuto e condividono i principi educativi ispirati alla visione cristiana della vita e della libertà di educazione, possono presentare al Consiglio di Amministrazione la domanda di ammissione all'Associazione, che dovrà recare dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, con esplicita adesione all'identità e alle finalità di cui all'art. 2 dello Statuto, e di rispettare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Nel caso la domanda di ammissione ad associato sia presentata da un ente, essa è sottoscritta dal legale rappresentante dello stesso.

2. Il Consiglio di Amministrazione entro sessanta giorni deve pronunciarsi sulla domanda di ammissione, secondo criteri non discriminatori e in ogni caso coerenti con l'identità e le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda stessa e comunicarla agli interessati. Avverso la decisione di rigetto dell'ammissione l'interessato può entro sessanta giorni dalla sua comunicazione che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea degli associati.

La deliberazione di ammissione è annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, nel libro degli associati.

La qualifica di associato non dà diritti o vantaggi di carattere economico trattandosi di associazione del terzo settore, senza fini di lucro, e nemmeno crea diritti di proprietà, uso od altri diritti reali riguardante i beni dell'associazione stessa.

3. Sono associati:

a. **ordinari**, coloro che versano la quota associativa annuale di importo corrispondente a quello che sarà, di anno in anno, stabilito dal Consiglio d'Amministrazione;

b. **sostenitori**, coloro che decidono di versare una quota associativa annuale di più alto importo rispetto a quella ordinaria, determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Gli associati ordinari e sostenitori hanno gli stessi diritti e doveri ai sensi dello Statuto.

4. Le quote associative non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili e la qualità di associato, con i relativi diritti non è trasferibile. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno il diritto

- di partecipare alle assemblee e di esprimere il proprio voto, sia direttamente che mediante delega, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa annuale;

- di eleggere le cariche sociali e di candidarsi ad esse in occasione del loro rinnovo;

- di conoscere i programmi dell'Associazione, di partecipare

alle attività promosse dalla stessa;

- di concorrere alla formazione e alla realizzazione degli scopi dell'Associazione nei modi determinati dagli organi dell'Associazione medesima;

- di essere informati sulle attività dell'Associazione e prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali a norma dell'art. 20 dello Statuto.

2. Tutti gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché di conformarsi alle delibere degli Organi sociali competenti e ad osservare tutta la normativa associativa;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

- di tenere una condotta che non contrasti con i principi che caratterizzano l'Associazione e che non crei pregiudizi all'Ente stesso o alla sua attività e di non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;

- di collaborare con gli organi associativi, impegnandosi nell'interesse comune a contribuire al perseguimento delle finalità dell'Associazione e dei suoi programmi e attività.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

1. La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, decadenza, decesso o, se trattasi di ente, per scioglimento ed estinzione.

2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

3. L'esclusione di un associato è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, dopo aver ascoltato l'associato interessato, nel caso in cui l'associato contravvenga agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrechi gravi danni materiali o morali all'Associazione. L'Associato escluso può presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esclusione, ricorso all'Assemblea degli Associati, la quale decide deliberazione adottata con voto segreto.

4. L'associato è dichiarato decaduto a seguito di provvedimento di interdizione, inabilitazione o condanna per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa. L'associato decade automaticamente se, dopo il secondo sollecito, non ha provveduto a versare la quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

5. L'apertura di qualsiasi procedimento di esclusione o decadenza per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata o via PEC.

6. La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata, ma non in

caso di esclusione.

Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- l'Organo di amministrazione (Consiglio di amministrazione);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo e il revisore legale, ove ricorrano le condizioni di legge per la loro nomina;

2. Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo e di revisione, fermo restando il diritto al rimborso alle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio per tutte le cariche sociali.

3. In deroga al comma precedente può essere riconosciuto un compenso ai membri del Consiglio di amministrazione che siano incaricati di svolgere specifiche attività, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 11 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. Le Assemblee degli Associati sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria degli Associati è convocata dal Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Presidente, ai sensi dell'art. 20 del Codice Civile, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio d'esercizio. Inoltre è convocata quando se ne ravvisi la necessità, l'urgenza o su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.

2. La convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'assemblea, di prima e seconda convocazione, e i punti all'ordine del giorno. L'invito, firmato dal presidente, dovrà essere inviato all'indirizzo della residenza o domicilio o, in via telematica, all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'associato, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e non meno di 24 ore prima in caso di convocazione d'urgenza.

3. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, la riunione dell'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario. Apposito regolamento stabilirà le modalità di partecipazione e di espressione del voto.

4. Hanno diritto di voto in assemblea tutti coloro che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto in assemblea e può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

5. L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla

legge e dal presente statuto, in particolare in merito a:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando ricorrano le condizioni di legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, funzione che può essere affidata anche all'Organo di controllo;
- c) responsabilità dei componenti degli organi sociali, promuovendo anche azioni di responsabilità nei loro confronti;
- d) ricorsi degli associati esclusi o dichiarati decaduti dal Consiglio di Amministrazione;
- e) approvazione del bilancio d'esercizio secondo le disposizioni della vigente normativa in materia;
- f) approvazione del bilancio preventivo;
- g) approvazione del bilancio sociale, quando obbligatorio, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti o quando si ritiene comunque opportuno adottarlo;
- h) approvazione dei regolamenti generali dell'Associazione, compreso quello dei lavori assembleari;
- i) partecipazione /o affiliazione a reti associative e organizzazioni di categoria nonché alla realizzazione di forme di collaborazione con altri enti gestori di scuole paritarie e servizi socioeducativi, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- l) delibera delle modifiche statutarie, della trasformazione, della fusione o della scissione e dello scioglimento dell'Associazione;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza e su quelli che il Consiglio di Amministrazione ritiene di sottoporre.

6. Fatto salvo quanto previsto nei successivi commi, per la validità delle adunanze, in prima convocazione, occorre l'intervento di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega. In seconda convocazione le adunanze sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

7. Le deliberazioni sono prese, in ogni caso, a maggioranza assoluta dei votanti.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Per le deliberazioni concernenti l'estinzione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, nonché per quelle concernenti la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 12 - L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

2. È composto da 5 (cinque) membri, fra questi:

- 1) il Parroco pro - tempore della Parrocchia Santa Maria Assunta di Lovere o un suo delegato;
- 2) un membro nominato dal Sindaco di Lovere, finchè sussista una convenzione tra l'Ente ed il Comune stesso;
- 3) tre membri eletti dall'Assemblea degli Associati, di cui uno scelto da una rosa di due candidati indicati dalla Madre Superiore della Congregazione delle Suore di Carità delle Sante Bartolomea e Vincenza.

In ogni caso, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 26, comma 5, del D.lgs. n. 117/2017.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere rieletti e/o confermati per i membri di nomina comunale e parrocchiale. Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere agli enti preposti i nominativi delle persone da nominare.

4. Tutti i componenti esercitano le loro funzioni gratuitamente, salvo quanto previsto dal precedente art. 10, comma 2.

Art. 13 - CAUSE DI INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA', DECADENZA, DIMISSIONI, CESSAZIONE DALLA CARICA

1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizione di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità dei suoi componenti. Ove dette cause siano sorte e accertate successivamente, il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza del consigliere interessato.

2. I membri del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

3. Le dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, alla data della comunicazione di queste. In egual modo si procede in caso di morte o impedimento permanente all'esercizio delle funzioni.

4. Il consigliere dichiarato decaduto, dimessosi o cessato dalla carica per qualsiasi altra causa, è sostituito dal primo dei non eletti e, in assenza di nominativi, viene sostituito con le medesime modalità di elezione/nomina. Se cessano dalla carica più della metà del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio si scioglie e il Presidente convoca l'Assemblea degli associati per l'elezione dei membri. Nel caso le dimissioni, la decadenza, la cessazione dalla carica riguardi membri di nomina parrocchiale e comunale, il Presidente ne dà immediata comunicazione al soggetto a cui competeva la designazione per la sua sostituzione.

I membri subentrati rimangono in carica fino alla fine del mandato dell'intero Consiglio di Amministrazione.

5. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Art. 14 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione dell'Associazione, fermo restando quanto il presente statuto e la legge riservano alla competenza dell'Assemblea degli Associati. In particolare il Consiglio adempie ai seguenti compiti:

- a) elegge il Presidente e il Vice Presidente nel suo seno, nella sua prima seduta;
- b) fatte salve le competenze dell'Assemblea, delibera i regolamenti relativi al personale, al funzionamento della Scuola dell'infanzia e dei servizi educativi e socioeducativi connessi;
- c) assume, sospende, licenzia il personale, in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. e dalle norme vigenti che regolano il rapporto di lavoro;
- d) nomina il Segretario, il direttore scolastico, ove si ritenga di prevederlo, il coordinatore didattico, gli insegnanti della scuola nonché i coordinatori dei servizi e delle attività di interesse generale avviate;
- e) delibera l'istituzione di nuove sezioni ed eventuali nuovi gradi di scuola nonché l'avvio di servizi e interventi socioeducativi e sociali e delle altre attività di interesse generale di cui all'art. 2 dello Statuto;
- f) individua le attività diverse di cui all'art. 3 dello Statuto, aventi natura secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti di legge, nonché attività di raccolta fondi;
- g) delibera le convenzioni con Enti pubblici e privati;
- h) ferma restando la gestione autonoma della scuola, delibera di partecipare a forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi dell'art. 55 D.lgs. 117/2017 in linea con gli scopi del presente statuto per lo svolgimento dei servizi socioeducativi;
- i) predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione, nonché il bilancio sociale qualora obbligatorio a seguito del superamento dei limiti di cui all'art. 14, comma 1, del D.lgs. 117/2017, ovvero qualora ritenuto opportuno;
- j) predispone il programma di attività annuale;
- k) predispone il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea degli associati;
- l) delibera l'importo delle quote associative;
- m) delibera l'importo delle rette di frequenza della scuola e dei servizi socioeducativi nel rispetto dei limiti di cui all'art. 79 del Codice del Terzo Settore e dell'art. 91bis, c. 1, D.L. n. 1/2012, conv. con L. n. 27/2012, e del D.M. n.

200/2012 e disposizioni attuative;

n) delibera sui contratti di locazione, forniture e somministrazioni, affidamento lavori;

o) delibera sull'acquisto e alienazione di titoli e beni mobili, nonché sull'accettazione di donazioni, eredità, legati;

p) delibera l'acquisto e l'alienazione di beni immobili patrimoniali, alle condizioni di cui all'art. 17, comma 2 del decreto legislativo 207/2001, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti in carica del consiglio stesso;

q) delibera l'ammissione di nuovi associati nonché in merito all'esclusione o alla declaratoria di decadenza degli associati, nei casi e con le modalità di cui all'art. 9 dello Statuto;

r) propone all'assemblea degli associati la costituzione e/o l'appartenenza a reti associative, organizzazioni di categoria, forme di collaborazione, anche associative, con altri enti gestori di scuole paritarie e servizi socioeducativi;

s) adempie a tutte le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione dalle leggi e dai regolamenti e delibera su tutti gli atti che interessano l'Associazione;

Art. 15 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno per la predisposizione del bilancio d'esercizio e del programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati nonché ogni qualvolta sia necessario, sia per iniziativa del Presidente, sia su richiesta scritta e motivata da almeno due dei componenti il Consiglio stesso.

2. La convocazione, firmata dal Presidente, dovrà essere inviata alla residenza o domicilio nel consigliere o, in via telematica, all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal consigliere, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e non meno di 24 ore prima in caso di convocazione d'urgenza.

Il Presidente può invitare alle adunanze consulenti, esperti, ecc. senza diritto di voto.

3. Ad eccezione di quelle relative al precedente art. 14, lett. o), le deliberazioni sono validamente assunte con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni avvengono per appello nominale o con voto segreto, in caso di questioni concernenti persone.

4. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione siano svolte per teleconferenza o videoconferenza, alle condizioni e con le modalità previste per l'Assemblea dall'art. 11, comma 3, dello statuto.

5. Il verbale delle adunanze del Consiglio di Amministrazione viene redatto dal Segretario dell'Associazione, in mancanza, dal Consigliere incaricato dal Consiglio stesso a fungere da segretario.

Il verbale, approvato dal Consiglio, deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella discussione a giustificazione del suo voto.

Art. 16 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto. Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'Ente nei confronti di terzi.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione nonché l'Assemblea degli associati e cura l'esecuzione delle delibere assunte. Esercita le funzioni di ordinaria amministrazione a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione in sede di sua nomina.

3. Nei casi di necessità e urgenza il Presidente può adottare provvedimenti attinenti l'ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio da sottoporre per la ratifica, nella successiva adunanza del Consiglio di Amministrazione stesso.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente, anch'esso eletto dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta; in caso di contemporanea assenza, il membro più anziano di nomina.

Art. 17 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge; esso rimane in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e può essere rieletto.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti, nel caso di organo monocratico, devono essere posseduti dalla persona nominata.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Qualora attribuito dal Consiglio di Amministrazione l'Organo di Controllo può esercitare altresì il controllo sull'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, svolgendo le funzioni dell'organismo di vigilanza.

4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e può procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, a tal fine, può chiedere

agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti all'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

Art. 18 - BILANCIO

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Associazione redige e approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in conformità all'art. 13 del Codice del Terzo settore e alle disposizioni ministeriali in materia. Al bilancio è allegata anche la relazione dell'Organo di controllo, se presente.

3. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 3 del presente statuto nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

4. Il bilancio d'esercizio è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

5. L'Associazione, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, redige il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da depositarsi presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro la data di cui al precedente comma 4 e da pubblicarsi sul sito Internet istituzionale. Nel Bilancio sociale si dà atto del rispetto dei requisiti di cui all'art. 16 del D.lgs. 117/2017 sul trattamento economico dei lavoratori nonché degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Pur in mancanza delle condizioni di obbligatorietà previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017, il Consiglio di amministrazione può deliberare di provvedere alla sua redazione.

Art. 19 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, assiste alle adunanze del Consiglio, ne redige i verbali, li sottoscrive con il Presidente e li raccoglie negli appositi libri sociali. Cura tutta la parte amministrativa dell'Ente e custodisce gli atti e i documenti dell'amministrazione; tiene la contabilità dell'Associazione, salvo suo affidamento da parte del Consiglio di Amministrazione a enti e centri di servizio esterni, redige il bilancio

di previsione e il suo consuntivo.

2. Egli ha responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili, di ragioneria, di economato e nell'organizzazione del lavoro di segreteria; nell'ambito delle direttive di massima ha autonomia e responsabilità connesse alle elaborazioni degli atti amministrativi e al funzionamento dell'ufficio di segreteria.

3. Il Segretario risponde del suo operato direttamente al Presidente del consiglio d'Amministrazione ed opera secondo le sue direttive.

ART. 20 - LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione, oltre ai registri obbligatori previsti dalle norme contabili fiscali, deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'organo di controllo, e degli eventuali altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari.

2. Gli associati, se in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali. A tal fine l'associato interessato ad esaminare i libri sociali dovrà presentare richiesta scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione che, entro 10 giorni dal ricevimento, dovrà provvedere a riscontrarla, indicando le modalità per l'accesso. La consultazione dovrà avvenire presso la sede dell'Associazione. I libri sociali non potranno essere asportati né estratta copia degli stessi.

Art. 21 - ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione, con conseguente sua estinzione, e la devoluzione del patrimonio è deliberato dall'Assemblea degli Associati convocata in via straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

2. In caso di scioglimento ed estinzione dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio verrà deliberata dall'Assemblea degli Associati con la maggioranza di tre quarti dei componenti, stabilendosi che tale patrimonio verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore aventi, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore territorialmente competente ai sensi dell'art. 45 de D.lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e da vincoli derivanti dalle tavole fondative o dagli atti originali di conferimento del patrimonio o di singoli beni all'Associazione, ferma restando la disciplina dell'art. 9 del D.lgs. 117/2017. Nel caso l'Assemblea degli Associati non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liqui-

datore provvederà e devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art, 9, comma 1, del D.lgs. 117/2017.

Art. 22 - NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, in particolare, la Legge 5 giugno 2016, n. 106 e il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili con la disciplina degli Enti del Terzo Settore, le norme del codice civile.

Firmato: Bertolini Francesca

Firmato: Armando Santus Notaio (l.s.)